



BANCA POPOLARE VESUVIANA

# Markets in Financial Instruments Directive MiFID

## Informativa Precontrattuale ai sensi degli articoli 29 e segg. del Regolamento Intermediari

## La MiFID

-Markets in Financial Instruments Directive- intende favorire una maggiore efficienza, trasparenza ed integrazione tra i mercati europei, con l'obiettivo di garantire massima tutela agli investitori.

La Banca Popolare Vesuviana condivide pienamente gli obiettivi, le modalità e i principi fondamentali della MiFID, che rappresentano per la nostra Banca prassi ormai da tempo consolidate.

# Introduzione alla MiFID

La Direttiva dell'Unione Europea MiFID (2004/39/CE), acronimo di Markets in Financial Instruments Directive modifica, a partire **dal 1° novembre 2007**, l'operatività nell'ambito dell'erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari.

La MiFID è finalizzata ad armonizzare i mercati finanziari europei e a garantire un maggior livello di tutela e di trasparenza agli investitori.

La Banca Popolare Vesuviana condivide pienamente gli obiettivi, le modalità e i principi fondamentali della MiFID, che rappresentano per la nostra Banca prassi ormai da tempo consolidate.

La Direttiva MiFID pone a carico degli intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento una serie di obblighi di comportamento, tra i quali quello di fornire specifiche informazioni ai potenziali Clienti, affinché possano comprendere pienamente la natura dei servizi e dei prodotti offerti, così da assumere in modo consapevole le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare i relativi rischi.

La presente informativa ha, dunque, lo scopo di fornire al Cliente una serie di informazioni in relazione alle principali regole di comportamento seguite dalla Banca e ai relativi servizi e prodotti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa; ove necessario maggior approfondimento si rimanda ad altra documentazione di maggiore dettaglio a disposizione del Cliente presso i nostri sportelli o sul sito della Banca [www.popves.it](http://www.popves.it)

## Sintesi e descrizione dei principali argomenti chiave previsti dalla Direttiva MiFID

<b>Informazione sull'intermediario e i suoi servizi</b>	La normativa prescrive che gli Intermediari forniscano ai Clienti o potenziali Clienti, in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento informazioni relative a : <ul style="list-style-type: none"><li>- l'intermediario e i suoi servizi</li><li>- trattazione dei reclami</li><li>- salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela</li><li>- gli strumenti finanziari</li><li>- costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi.</li></ul>
<b>Classificazione della Clientela</b>	La Direttiva MiFID classifica i Clienti in due categorie principali: privati (ovvero Clienti al dettaglio) e professionali. I clienti al dettaglio sono oggetto di un maggior livello di tutela rispetto ai Clienti professionali.
<b>Adeguatezza e appropriatezza</b>	Nel fornire il servizio di gestione di portafogli o il servizio di consulenza in materia di investimenti ad un Cliente, gli intermediari devono valutare se il servizio o il prodotto offerto/richiesto sia adeguato. Per tutti gli altri servizi d'investimento gli intermediari devono eseguire una preventiva valutazione di appropriatezza.
<b>Best Execution</b>	Gli intermediari sono tenuti ad eseguire gli ordini alle migliori condizioni possibili per il Cliente e devono fornire informazioni adeguate sulla politica di esecuzione degli ordini adottata.
<b>Conflitti d'interesse</b>	Gli intermediari devono assicurare la gestione adeguata e massima trasparenza su potenziali conflitti di interesse.
<b>Incentivi</b>	Gli intermediari devono essere trasparenti per quanto concerne eventuali commissioni e benefici di natura non monetaria che essi ricevono o corrispondono per la prestazione ai Clienti dei servizi di investimento e accessori.

## Informazioni generali su Banca Popolare Vesuviana

La Banca Popolare Vesuviana s.c. fornisce ai Clienti o potenziali Clienti le informazioni che seguono per consentire all'investitore di acquisire informazioni sull'intermediario e le attività svolte, ai sensi dell'art 29 comma 1 del Regolamento Intermediari.

### a) Denominazione e sede dell'intermediario:

Denominazione	BANCA POPOLARE VESUVIANA
Ragione sociale	Società Cooperativa
Sede sociale e Direzione Generale	Via Passanti, 34 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)
Telefono	081 5280911
Fax	081 5295573
Indirizzo internet	<a href="http://www.popves.it">www.popves.it</a> - info@popves.it
Codice Fiscale	06412660638
Partita IVA	01536681214
Codice ABI	05602
N° Iscrizione albo delle Banche	5136
CCIAA/REA	490469 –NA-
Albo societ� cooperative	A138915

### b) Lingua nella quale il cliente pu  comunicare con l'intermediario e ricevere da questo documenti ed altre informazioni.

La Banca, nelle comunicazioni da e verso il Cliente utilizza come lingua principale quella italiana.

### c) Metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra intermediario e il Cliente, anche, se pertinente, per l'invio e la ricezione di ordini:

La Banca, nelle comunicazioni indirizzate personalmente al Cliente utilizza come supporto standard quello cartaceo inviato presso il domicilio del Cliente o consegnato in filiale.

La Banca inoltre utilizza, per fornire informativa non indirizzata personalmente al Cliente, il proprio sito internet [www.popves.it/trasparenza](http://www.popves.it/trasparenza), nonch  i supporti cartacei presenti in filiale (fogli di trasparenza, ecc.).

Con riferimento alle modalit  di conferimento degli ordini, la Banca prevede le seguenti modalit :

- **Conferimento per iscritto:** all'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede o dipendenza, la Banca rilascia al Cliente una attestazione cartacea contenente il nome del Cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
- **Conferimento telefonico:** qualora gli ordini siano impartiti a mezzo telefono, essi sono registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Le registrazioni costituiscono piena prova dell'oggetto, del contenuto, dei termini e delle condizioni degli ordini.

**Conferimento tramite Trading on line:** il Cliente, nell'ambito di un rapporto negoziale gi  concluso con la Banca, ha la possibilit  di effettuare in via telematica operazioni di compravendita di strumenti finanziari attraverso un sistema di interconnessione ai mercati.

### d) Autorizzazione rilasciata da Banca d'Italia

La Banca   autorizzata con provvedimento della Banca d'Italia – sede legale in Roma in Via Nazionale 91 , allo svolgimento dei seguenti servizi/attivit  di investimento ai sensi del D.Lgs. n. 58/98 :

- **Ricezione e trasmissione di ordini nonch  mediazione,** consiste nella ricezione da parte della Banca degli ordini di investimento / disinvestimento del Cliente al fine della loro esecuzione ovvero della trasmissione a un altro intermediario per l'esecuzione.
- **Collocamento, senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.** Il servizio consiste:

nell'offerta in sottoscrizione o in vendita di strumenti finanziari per conto dell'emittente o del proprietario, senza prestazione di garanzia di buon fine dell'operazione nei confronti

- dell'emittente;
- nell'offerta in sottoscrizione anche in modo continuativo di prodotti finanziari (a titolo esemplificativo collocamento di OICR, certificati, gestioni patrimoniali o prodotti assicurativi).

La Banca è autorizzata all'attività di intermediazione assicurativa ed è iscritta nel registro degli intermediari assicurativi sezione D di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, tenuto da ISVAP.

#### **e) Agenti collegati.**

La Banca non opera tramite agenti collegati, di cui all'art. 23 della direttiva n. 2004/39/CE.

#### **f) Documentazione a rendiconto dell'attività svolta e relativi termini di consegna al Cliente.**

La Banca fornisce all'investitore i rendiconti dell'attività svolta nei tempi e nei modi richiesti dalla normativa.

Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini nonché collocamento la Banca fornisce prontamente al Cliente su supporto duraturo le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.

Nel caso di Cliente al dettaglio la Banca invia/consegna al Cliente un avviso che conferma l'esecuzione dell'ordine quanto prima, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. L'avviso contiene tutte le informazioni previste nell'art. 53 comma 6 del Regolamento Intermediari.

Per quanto riguarda il servizio di collocamento tale informativa viene fornita dalla società prodotto, ai sensi dell'art. 53 comma 3 del Regolamento Intermediari.

I servizi di investimento prestati alla clientela sono oggetto di rendicontazione semestrale (giugno/dicembre); è inoltre previsto un rendiconto annuale dei saldi degli strumenti finanziari e della liquidità in deposito presso la Banca.

#### **g) Trattazione dei reclami**

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento congiunto Banca d'Italia e CONSOB di attuazione dell'art. 6 comma 2 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, la Banca comunica ai Clienti e potenziali Clienti le modalità e i tempi di trattazione dei reclami.

*La Banca ha istituito presso la Direzione Generale una funzione responsabile della trattazione dei reclami .*

Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto dal Cliente al dettaglio o potenziale Cliente al dettaglio alla Banca tramite una richiesta scritta a mezzo raccomandata a:

**Banca Popolare Vesuviana s.c.  
Ufficio Reclami  
Via Passanti,34  
80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)**

Il reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- nominativo del Cliente e dati anagrafici;
- posizione del Cliente (numero di conto corrente, dossier titoli, ecc...);
- oggetto del reclamo e breve descrizione dei fatti in cui l'evento dannoso si è verificato;
- richiesta di eventuale risarcimento.

La Funzione responsabile della Banca tratterà i reclami ricevuti in modo sollecito; l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni, verrà comunicato per iscritto all'investitore, di regola, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

## Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela.

### Fondo Nazionale di Garanzia e Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

La Banca aderisce al **Fondo Nazionale di Garanzia** istituito dall'art. 15 della L. 2 gennaio 1991 n. 1, dotato di personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale e riconosciuto come "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 415/1996.

Il Fondo Nazionale di Garanzia è stato istituito per la tutela dei crediti vantati dai Clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari.

L'organizzazione e il funzionamento del Fondo Nazionale di Garanzia sono disciplinati dal proprio Statuto e informazioni di dettaglio sulle modalità di copertura dello stesso possono essere ritrovate nel sito internet [www.fondonazionaledigaranzia.it/](http://www.fondonazionaledigaranzia.it/).

La Banca aderisce al **Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi** istituito dal D.Lgs. 659/1996.

Il Fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, il cui scopo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi sono disciplinati dal proprio Statuto e Regolamento che possono essere consultati sul sito internet <http://www.fitd.it>

### Misure per assicurare la tutela degli strumenti finanziari e delle somme di denaro dei Clienti detenuti dalla Banca.

La Banca adotta soluzioni organizzative e procedurali adeguate in relazione al tipo e all'entità delle attività svolte e alla natura della Clientela e, più in generale, idonee a salvaguardare i diritti dei Clienti sui beni affidati e la separazione patrimoniale (tra i patrimoni dei singoli Clienti e tra questi e il patrimonio dell'intermediario). A tal fine, la Banca adotta soluzioni in linea con le soluzioni con tutte le altre disposizioni nazionali e gli standard internazionali in materia di custodia e amministrazione titoli e di gestione accentrata di strumenti finanziari.

La Banca fornisce ai Clienti al dettaglio o potenziali Clienti al dettaglio le informazioni che seguono per consentire all'investitore di acquisire informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela, ai sensi dell'art 30 del Regolamento Intermediari.

La Banca in relazione alla prestazione di servizi e attività di investimento riceve in deposito i beni della Clientela ovvero li deposita (disponibilità liquide) o sub-deposita (strumenti finanziari) ovvero è abilitata a disporre dei conti di deposito intestati alla Clientela.

Nel caso in cui i beni della Clientela siano depositati (o sub-depositati) presso soggetti terzi, la Banca seleziona i depositari delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari della Clientela sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano. L'attività svolta dai depositari e sub-depositari è periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio.

Ferma restando la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente, ove quest'ultimo dia la propria approvazione (da fornire in forma scritta nel caso di clienti al dettaglio), gli strumenti finanziari possono essere sub-depositati presso:

- organismi di deposito centralizzato;
- altri depositari abilitati.

La Banca ha selezionato i seguenti depositari e sub-depositari:

- Istituto Centrale delle Banche Popolari
- Monte Titoli s.p.a.

Nel caso in cui gli strumenti finanziari del Cliente siano depositati presso terzi in "conti omnibus" (conti aperti presso un depositario abilitato, intestati all'intermediario, in cui sono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti), l'utilizzo degli strumenti nell'interesse proprio o di terzi (es. nell'ambito di operazioni non coperte dalla relativa provvista) è subordinato ad almeno una delle seguenti condizioni:

a) all'acquisizione da parte della Banca del preventivo consenso scritto di tutti i Clienti i cui strumenti sono immessi nel conto omnibus; l'acquisizione del consenso scritto non è obbligatoria nel caso di conti omnibus intestati esclusivamente a Clienti professionali;

b) all'adozione da parte della Banca di misure volte ad assicurare che gli strumenti finanziari immessi in "conti omnibus" siano utilizzati secondo le modalità previste dall'accordo con il Cliente (da stipulare per iscritto nel caso di cliente al dettaglio) che ha conferito il consenso. b) all'adozione da parte della Banca di idonee misure volte ad assicurare che i beni immessi in "conti omnibus" siano utilizzati secondo le modalità previste dal contratto con il Cliente che ha conferito il consenso scritto.

Le singole operazioni concluse e la relativa remunerazione saranno rese note al Cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.

Nel caso in cui la Banca effettui il sub-deposito degli strumenti finanziari presso soggetti insediati in un paese il cui ordinamento disciplina la detenzione e custodia di strumenti finanziari e prevede forme di vigilanza dei soggetti che prestano l'attività, il sub-deposito dei beni sarà effettuato presso soggetti regolamentati e vigilati.

Nel caso in cui la Banca sub-depositi gli strumenti finanziari presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, ciò può essere effettuato solo ove sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di investitori professionali e questi chiedano per iscritto all'intermediario di depositarli presso quel soggetto; ovvero

b) la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano sub-depositati presso un determinato soggetto.

Nelle evidenze presso la Banca relative a ciascun Cliente sono indicati i soggetti presso i quali sono

sub-depositati gli strumenti finanziari, nonché l'eventuale appartenenza degli stessi al medesimo gruppo dell'intermediario e la loro nazionalità. Presso il sub-depositario gli strumenti finanziari della Clientela sono tenuti in conti intestati all'intermediario depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi.

Tali conti sono tenuti distinti da quelli dell'intermediario depositante accesi presso il medesimo sub-depositario.

I contratti stipulati con i sub-depositari sono conservati presso la Banca.

Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro dei Clienti detenuti.

Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestati e ne viene indicato il depositario delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari. Sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Inoltre sono regolarmente riconciliate – anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni concluse nel periodo - con gli estratti conto prodotti dai depositari e sub-depositari ovvero con i beni depositati presso la Banca.

Nelle evidenze della Banca sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza della Clientela, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.

La Banca evita compensazioni tra le posizioni (sia in denaro sia in titoli) dei singoli Clienti. Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della Clientela prevedano la costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, particolare cura verrà prestata affinché le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente distinte in modo tale da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti Clienti o per conto della Banca stessa.

La Banca, ove le disponibilità sui conti dei singoli Clienti siano insufficienti, non può in nessun caso utilizzare le disponibilità di altri Clienti. Resta ferma la possibilità per la Banca di concedere al Cliente l'eventuale finanziamento – che sarà prontamente rilevato nella contabilità aziendale – necessario per la conclusione delle operazioni.

La Banca non può utilizzare nell'interesse proprio o di terzi le somme e gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti, a qualsiasi titolo detenuti, salvo consenso dei medesimi. Quest'ultimo, in caso di clienti al dettaglio dovrà essere espresso in forma scritta.

Si rimanda al contratto di custodia e amministrazione titoli per informativa di dettaglio in merito alle controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere poste in essere, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni. La stipula di un contratto scritto non è obbligatoria nel caso di Clienti professionali.

## Informazioni sugli strumenti finanziari

La Banca fornisce ai Clienti o potenziali Clienti le informazioni relative ai rischi connessi per categoria di strumenti finanziari offerti alla propria clientela. Inoltre sono indicati gli altri fattori fonte di rischi generali e trasversali a tutte le categorie di strumenti finanziari.

Ai fini di una pervenire ad una scelta consapevole è opportuno che il Cliente, prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari, si informi presso la Banca sulla natura e i rischi della specifica operazione che si accinge a compiere e deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Il Cliente prima di effettuare un investimento in uno strumento finanziario che è oggetto di un'offerta al pubblico per il quale è stato pubblicato un prospetto (conformemente agli articoli 94 e seguenti del T.U.F.), deve leggere il prospetto informativo che deve essere obbligatoriamente consegnato al potenziale Cliente prima di sottoscrivere lo strumento finanziario.

Inoltre la Banca, prima dell'erogazione di un servizio di investimento, ha l'obbligo di chiedere al Cliente di fornire informazioni inerenti al suo grado di conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi dell'investimento. Tale informazioni sono raccolte con il supporto di un "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza e appropriatezza".

Tutte le informazioni richieste sono necessarie al fine di **valutare l'adeguatezza** delle operazioni nel caso di erogazione del servizio di consulenza o di gestione di patrimoniali.

Qualora il cliente non fornisca le informazioni richieste, ciò impedirà alla Banca di erogare i servizi di consulenza o di gestione di patrimoni e potrebbero non consentire di **valutare l'appropriatezza** degli strumenti finanziari, nell'ambito dell'erogazione dei servizi di ricezione e trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione degli ordini per conto della clientela e collocamento.

Si evidenzia che l'elencazione di seguito riportata può essere suscettibile di modifiche ed inoltre non rappresenta una descrizione puntuale di tutti i rischi e di tutti gli altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in specifici strumenti finanziari ed i servizi di gestione di portafogli, ma

ha comunque la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi.

### • **Pronti contro Termine**

L'operazione si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, in una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (sottostante); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente concordando preventivamente con la Banca il controvalore da versare a pronti ed il controvalore che incasserà a termine, si assicura un rendimento predeterminato (Tasso PCT concordato) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante.

**Rischio controparte:** il rischio dipende dall'affidabilità dell'intermediario che effettua l'operazione di pronti contro termine.

### • **Certificati di deposito(di seguito CD)**

Si tratta di un deposito vincolato mediante il quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente, obbligandosi a restituire alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile. Il rimborso viene effettuato: per i certificati di deposito nominativi, all'intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato; per i certificati di deposito al portatore, a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad una persona o diversamente contrassegnato.

I principali rischi connessi ai Certificati di deposito sono:

**Rischio di tasso:** in caso di oscillazione dei tassi di mercato, può variare il controvalore della cedola in corso e di tutte le cedole previste dal piano per i CD a tasso variabile, mentre tutte le cedole dei CD a tasso fisso rimangono costanti.

**Rischio di cambio:** determinato dalle variazioni del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento – (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

**Rischio di liquidità:** legato alla impossibilità per l'investitore di liquidare parzialmente o totalmente l'investimento prima della scadenza stabilita.

**Rischio di controparte:** è rappresentato dalla possibilità che l'Emittente non sia in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte relativamente al pagamento delle cedole e/o del capitale. A fronte di questo rischio è prevista la copertura per ciascun depositante con un tetto massimo di

importo, delle disponibilità risultanti dal certificato nominativo per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela del Deposito.

- **Obbligazioni e Titoli di Stato (titoli di debito)**

Si tratta di titoli a reddito predeterminato (titoli di stato, obbligazioni private emesse da banche o altre società). Acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. La data di regolamento delle operazioni di sottoscrizione, di acquisto e di vendita dei titoli di debito corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell'operazione.

I principali rischi connessi ai titoli di debito sono:

**Rischio di prezzo:** il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato in caso di dissesto finanziario della società emittente. In caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

**Rischio specifico e rischio generico:** il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

**Rischio di controparte:** per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente

tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

**Rischio di tasso:** l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'appropriatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

**Rischio di cambio:** Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

**Rischio di liquidità:** dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare

che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

- **Obbligazioni strutturate (titoli di debito con componente derivativa)**

I titoli strutturati sono titoli di debito che combina diversi strumenti finanziari. Sono costituiti infatti da una obbligazione e da una o più componenti definite "derivative", cioè contratti di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari (come indici, azioni, valute...). Tali titoli differiscono dai normali titoli di debito nelle modalità di calcolo del rendimento, sia esso previsto nella forma di pagamenti periodici (c.d. "cedole") che in quella di pagamento unico a scadenza ("rendimento a scadenza"). I titoli strutturati, infatti, potrebbero presentare un duplice rendimento, ossia quello derivante dalla parte "fissa" e quello derivante dalla parte "variabile".

Il *rendimento dovuto alla parte fissa* è spesso pari a zero (o comunque più basso dei tassi applicati sul mercato dei capitali), garantendo all'investitore il solo rimborso del capitale inizialmente investito o, in alcuni casi, un rendimento minimo garantito a prescindere dall'andamento della variabile collegata al titolo stesso.

Il *rendimento variabile* può essere strutturato anche in forme molto complesse, ed è collegato o all'andamento di uno strumento/indice finanziario sottostante (ad es. un paniere di azioni, un indice azionario o un paniere di fondi), oppure al verificarsi di un determinato evento collegato allo strumento/indice finanziario sottostante (ad es. il superamento di un dato valore di un indice azionario o di una valuta, piuttosto che la differenza tra due tassi di interesse).

I titoli strutturati presentano comunque tutte le caratteristiche e i rischi propri di un titolo di debito. Durante la vita del titolo però, le oscillazioni del prezzo possono essere maggiori rispetto ai titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza. A scadenza, il rischio principale è rappresentato dal rendimento che può essere superiore ma anche inferiore rispetto ai c.d. titoli plain vanilla.

Particolare categoria di obbligazioni strutturate sono le obbligazioni convertibili in capitale di rischio, che attribuiscono ai titolari, oltre ai diritti tradizionali garantiti dalle obbligazioni "ordinarie", anche la facoltà al possessore, se lo desidera, di convertire le obbligazioni di cui è titolare in azioni, secondo un predefinito rapporto di cambio. Per la valutazione complessiva dei rischi, quindi, si deve tenere in considerazione anche quelli specifici delle azioni.

- **Azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio**

Si tratta di titoli di capitale che occorre sottoscrivere per assumere la qualità di socio di una società. Acquistando titoli di capitale si diviene infatti soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.

**Rischio di prezzo:** il detentore di titoli di capitale rischierà la mancata remunerazione dell'investimento che è legata all'andamento economico della società emittente.

**Rischio specifico e rischio generico:** il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

**Rischio di controparte:** per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

**Rischio di cambio:** Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

**Rischio di liquidità:** dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e

l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

- **Quote o azioni di organismi di investimento collettivo quali Fondi comuni di investimento e SICAV**

Il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione).

Occorre sottolineare che gli **investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

I Fondi si distinguono in "aperti" e "chiusi", a seconda della natura degli investimenti "mobiliari" o "immobiliari".

- **Prodotti finanziari emessi da compagnie di assicurazione (Unit e Index Linked e contratti di capitalizzazione).** Il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari-assicurativi differisce in base al sottostante collegato al prodotto. Esistono tre tipologie di prodotti finanziari-assicurativi:

- 1) polizze unit linked, collegate a fondi interni assicurativi/OICR;
- 2) polizze index linked, collegate ad un parametro di riferimento, generalmente uno o

più indici, oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;

- 3) polizze di capitalizzazione, generalmente collegate ad una gestione interna separata.

Il grado di rischiosità del prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso.

Di seguito si riporta una descrizione dei principali rischi di ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo.

### **1. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "unit linked"**

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'Investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse, che risentono a loro volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse di tali fondi. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento della liquidazione, la restituzione del capitale investito. Il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno assicurativo/OICR in strumenti finanziari è dato da più elementi:

- la variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi interni assicurativi/OICR.

- l'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno assicurativo /OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento: nel caso in cui il fondo interno assicurativo/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico dell'Investitore-contraente, legati alla variabilità di prezzo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantire un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).

- la liquidità del fondo interno assicurativo/OICR. Il valore unitario delle quote del fondo, è calcolato di regola giornalmente e viene pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall'Investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.

- la divisa nella quale è denominato il fondo interno assicurativo/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati; anche nel caso sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno assicurativo/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse.

- l'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno assicurativo/OICR. Alcuni fondi, infatti, prevedono nella gestione del portafoglio l'utilizzo di strumenti derivati che consentono di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni assicurativi/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP; possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso.

- l'investimento in strumenti finanziari-assicurativi emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Le operazioni sui mercati emergenti espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, in quanto tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione. Sono anche da valutare i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

## **2. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "index linked"**

I prodotti index linked hanno la caratteristica di collegare l'investimento al valore di un parametro di riferimento. Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale

parametro. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked comporta per l'Investitore-contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario.

Spesso le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. Le index linked potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle unit linked, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo non esprima un prezzo attendibile a causa dell'irrelevanza dei volumi trattati.

## **3. Prodotti finanziari-assicurativi di capitalizzazione**

I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata (che prevede l'iscrizione degli attivi a costo storico). Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno assicurativo o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked.

## Informazioni sui costi e oneri

### Servizio Titoli

Commissioni su sottoscrizione Bot con durata residua pari o inferiore a 80 giorni	0,05%
Commissioni su sottoscrizione Bot con durata residua compresa tra 81 e 170 giorni	0,10%
Commissioni su sottoscrizione Bot con durata residua compresa tra 171 e 330 giorni	0,20%
Commissioni su sottoscrizione Bot con durata residua pari o superiore a 331 giorni	0,30%
Commissione su sottoscrizione altri Titoli di Stato	nessuna
Commissioni per BOT oggetto di negoziazione:	
- Bot con durata residua pari o inferiore a 80 giorni	0,05%
- Bot con durata residua compresa tra 81 e 170 giorni	0,10%
- Bot con durata residua compresa tra 171 e 330 giorni	0,20%
- Bot con durata residua pari o superiore a 331 giorni	0,30%
Commissioni su compravendita azioni	7per mille
Commissioni su compravendita altri titoli di Stato e obbligazioni	5per mille
Commissioni minime	€ 10,33
Rimborso spese per ordini su titoli trattati al mercato telematico eseguiti	€ 2,58
Commissioni su compravendita obbligazioni BPV	0,10%

#### **COLLOCAMENTO AZIONI E OBBLIGAZIONI BANCA POPOLARE VESUVIANA**

Nessuna commissione.

#### **COLLOCAMENTO ALTRI EMITTENTI**

Non vengono applicate commissioni sul prezzo di aggiudicazione per ordini ricevuti entro il termine di collocamento.

La Banca Popolare Vesuviana s.c. per questa tipologia di operazioni percepisce dalla controparte una commissione in percentuale variabile in base al prodotto ed importo collocato.

#### **FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO e SICAV E PRODOTTI ASSICURATIVI**

Le commissioni applicate sono quelle indicate nei contratti (Prospetto Informativo) di ciascuna SGR. Alla Banca Popolare Vesuviana s.c. le stesse retrocedono il 100% delle eventuali commissioni di sottoscrizione ed una percentuale variabile dallo 0,40% allo 1,50% delle commissioni di gestione.

# Classificazione della Clientela

## 1. Categorie di classificazione della clientela e tutele accordate

La classificazione del cliente è un aspetto preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono:

- il livello di protezione assegnato al cliente e gli obblighi informativi;
- il livello di responsabilità dell'impresa rispetto ai servizi prestati;
- la modalità di applicazione delle regole di condotta.

La normativa di riferimento prevede tre distinte categorie di clientela cui corrispondono tre diversi livelli di tutela:

**a) Controparti qualificate:** sono quelli in possesso del più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso allorché l'intermediario presta nei loro confronti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio o esecuzione di ordini. Le controparti qualificate sono i soggetti indicati espressamente nell' art. 6, comma-2 quater, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5) del D.lgs. 28 febbraio 1998, n. 58. Sono, altresì, controparti qualificate le imprese a cui sono prestati i servizi sopra menzionati, che siano qualificati come tali, ai sensi dell' art. 24, paragrafo 3, della Direttiva 2004/39/CE, dall'ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede.

**b) Clienti professionali:** sono quelli in possesso di esperienze, conoscenze e competenze tali da ritenere che le scelte da essi compiute in materia di investimenti siano prese consapevolmente sulla base di una valutazione corretta dei rischi assunti. I clienti professionali necessitano, quindi, di un livello di protezione intermedio. E' prevista, infatti, una parziale esenzione dall'applicazione delle regole di condotta nei rapporti tra intermediari e clienti professionali. La categoria dei clienti professionali è composta dai soggetti individuati espressamente dal legislatore ("*clienti professionali di diritto*") e dai soggetti che richiedono di essere considerati clienti professionali, in relazione ai quali l'intermediario è tenuto ad effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali ("*clienti professionali su richiesta*"). All'interno della categoria dei clienti professionali è poi opportuno distinguere tra "*clienti professionali privati*" individuati nell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari e "*clienti professionali*

*pubblici*" individuati nel Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**c) Clienti al dettaglio:** sono quelli in possesso di minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precontrattuale che nella fase della prestazione dei servizi di investimento.

## 2. Modifica della classificazione su richiesta del cliente e su iniziativa dell'intermediario

La classificazione iniziale comunicata dall'intermediario al cliente può essere modificata nel corso del rapporto, sia su iniziativa dell'intermediario che su richiesta del cliente.

L'intermediario su propria iniziativa può trattare come cliente professionale o al dettaglio una controparte qualificata, nonché trattare come cliente al dettaglio un cliente classificato come professionale.

Il cliente ha diritto a richiedere una variazione della classificazione attribuitagli dall'intermediario, nei termini ed alle condizioni di seguito esposte. Tale richiesta del cliente di modifica della classificazione può avere ad oggetto uno o più servizi di investimento, uno o più prodotti finanziari, ovvero una o più operazioni di investimento.

La modifica del livello di classificazione può consistere in una richiesta del cliente di maggiore protezione (per i clienti professionali o le controparti qualificate che chiedono di essere trattati come clienti al dettaglio), ovvero di minore protezione (per i clienti al dettaglio che chiedono di essere trattati come clienti professionali).

La Direttiva MiFID prevede differenti possibilità di passaggio dei clienti da una categoria ad un'altra, e precisamente:

- da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta (cfr. paragrafo 2.1);
- da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio (cfr. paragrafo 2.2);
- da controparte qualificata a cliente professionale (cfr. paragrafo 2.3);
- da controparte qualificata a cliente al dettaglio (cfr. paragrafo 2.4).

L'accoglimento della richiesta di modifica della classificazione del cliente è rimesso alla valutazione discrezionale dell'intermediario.

### 2.1. La modifica della classificazione da "cliente al dettaglio" a "cliente professionale su richiesta"

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai casi in cui un cliente al dettaglio chiede di essere classificato come cliente professionale, in quanto, in tal caso, il cliente rinuncia all'applicazione di un maggior livello di tutela riconosciutogli dalla normativa di riferimento.

Si indicano, di seguito, le tutele previste nella normativa di riferimento che non trovano applicazione nei rapporti con i clienti professionali su richiesta, in relazione ai singoli servizi di investimento.

Esenzioni generali (applicabili a tutti i servizi di investimento):

- maggiore dettaglio e analiticità delle informazioni da rendere ai clienti al dettaglio (art. 28 del Regolamento Intermediari);
- informazioni sull'impresa di investimento e sui suoi servizi (art. 29 del Regolamento Intermediari);
- informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela (art. 30, comma 1, 2, 3 e 6 del Regolamento Intermediari);
- informazioni dettagliate in merito al garante ed alla garanzia in caso di strumenti finanziari o servizi di investimento che incorporano una garanzia di un terzo (art. 31, comma 5, del Regolamento Intermediari);
- informazioni sui costi e sugli oneri (art. 32 del Regolamento Intermediari);
- obbligo di forma scritta nei contratti relativi ai servizi di investimento (fatta eccezione per il servizio di consulenza in materia di investimenti, per il quale la forma scritta non è obbligatoria) ed al servizio accessorio di finanziamento (art. 37 del Regolamento Intermediari);
- richiesta di informazioni ed analisi dell'esperienza e delle conoscenze del cliente nel settore di investimento rilevante, ai fini della valutazione di appropriatezza prevista nel caso di prestazione di servizi di investimento di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, collocamento (artt. 41 e 42 del Regolamento Intermediari);
- informazioni su eventuali difficoltà che potrebbero influire sulla corretta valutazione degli ordini non appena gli intermediari vengono a conoscenza di tali difficoltà (art. 49, comma 3, lett. c) del Regolamento Intermediari);
- maggiore dettaglio delle rendicontazioni nei servizi diversi dalla gestione di portafogli (art. 53, comma 2, lett. b) e comma 5 del Regolamento Intermediari);
- obblighi di rendicontazione aggiuntivi per le operazioni di gestione di portafogli o le operazioni con passività potenziali (art. 55 del Regolamento Intermediari);
- disciplina dell'offerta fuori sede (artt. 30 e 31 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e n. 78 del Regolamento Intermediari), con particolare riferimento all'obbligo di utilizzo dei promotori finanziari e alla facoltà di recesso attribuita al cliente nel caso di sottoscrizione fuori sede di una proposta contrattuale o di un contratto relativo ai servizi di gestione di portafogli o di collocamento.

Esenzioni applicabili al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di negoziazione per conto proprio:

- attribuzione di una valenza centrale al corrispettivo totale, costituito da prezzo e costi, al fine della valutazione dell'esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti (art. 45, comma 5, del Regolamento Intermediari);
- informazioni specifiche sulla strategia di esecuzione degli ordini (art. 46, comma 3, del Regolamento Intermediari).

Esenzioni applicabili al servizio di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti:

- contenuti specifici nei contratti di gestione di portafogli (art. 38 del Regolamento Intermediari);
- maggiore dettaglio delle rendicontazioni nel servizio di gestione di portafogli (art. 54, commi 2, 3 e 4 del Regolamento Intermediari);
- richiesta di informazioni ed analisi dell'esperienza e delle conoscenze del cliente ai fini della valutazione di adeguatezza prevista nel caso di prestazione dei servizi di investimento di consulenza in materia di investimento e di gestione di portafogli (artt. 39 e 40 del Regolamento Intermediari).

Esenzioni applicabili al servizio di gestione collettiva del risparmio:

- maggiore dettaglio delle rendicontazioni del servizio di gestione collettiva del risparmio (art. 74, comma 1, lett. b) del Regolamento Intermediari).

Qualunque riduzione della protezione, prevista dalle norme standard di comportamento degli intermediari, è considerata valida solo se, dopo aver effettuato (attraverso uno specifico test) una valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, l'intermediario possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimento e di comprendere i rischi che assume.

Il test di competenza applicato ai dirigenti e agli amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive del settore finanziario, potrebbe essere considerato un riferimento per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.

In caso di soggetti di piccole dimensioni, la persona oggetto della valutazione di cui sopra dovrebbe essere la persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto; in particolare dovrebbero essere soddisfatti almeno due dei seguenti **requisiti**:

- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare i 500.000 Euro;

- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni e dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la suddetta valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni e/o alla persona giuridica medesima.

I clienti al dettaglio possono rinunciare alle protezioni delle norme di comportamento esaminate in precedenza, solo una volta espletata la seguente **procedura**:

(a) il cliente deve comunicare per iscritto all'intermediario che desidera essere trattato come cliente professionale, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;

(b) l'intermediario, ricevuta la richiesta del cliente, qualora valuti adeguate le competenze e le conoscenze del cliente e sussistenti almeno due dei requisiti analizzati in precedenza, deve avvertire il cliente, in una comunicazione scritta e chiara, di quali siano le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbe perdere;

(c) il cliente deve dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;

(d) l'intermediario comunica al cliente la sua nuova classificazione in qualità di cliente professionale su richiesta;

(e) l'intermediario, qualora valuti che il cliente non sia in possesso dei suddetti requisiti, ovvero non abbia adeguata conoscenza, esperienza e competenza in materia di investimenti, si rifiuterà di procedere con la variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale, informando prontamente il cliente.

Qualora il cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare ad essere qualificato come cliente al dettaglio, dovrà effettuare apposita richiesta scritta all'intermediario.

## **2.2. La modifica della classificazione da “cliente professionale di diritto” a “cliente al dettaglio”**

Spetta al cliente considerato professionale di diritto chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. A tal fine i clienti considerati professionali di diritto concludono un accordo scritto con l'intermediario in cui si stabiliscono i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

## **2.3. La modifica della classificazione da “controparte qualificata” a “cliente professionale”**

La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del cliente di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un cliente professionale. La richiesta della controparte qualificata è soggetta al consenso dell'intermediario.

## **2.4. La modifica della classificazione da “controparte qualificata” a “cliente al dettaglio”**

Quando una controparte qualificata richiede espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, è necessario che la controparte qualificata e l'intermediario concludano un accordo scritto in cui si stabiliscono i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

## Adeguatezza e appropriatezza

Nel fornire il servizio di gestione di portafogli o il servizio di consulenza in materia di investimenti ad un Cliente, gli intermediari autorizzati devono valutare se il servizio o il prodotto offerto/richiesto sia adeguato. Per tutti gli altri servizi d'investimento gli intermediari autorizzati devono eseguire una preventiva valutazione di appropriatezza.

**1) Adeguatezza:** per il servizio di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti l'intermediario richiede al Cliente informazioni in merito :

- alla sua conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
- ai suoi obiettivi di investimento;
- alla sua situazione finanziaria.

Qualora il Cliente non fornisca le suindicate informazioni , l'intermediario non potrà prestare il servizio di gestione di portafogli o il servizio di consulenza in materia di investimenti, in quanto non avrà a disposizione gli elementi necessari per valutare che il servizio di investimento e/o lo strumento sia adeguato per il Cliente.

**2) Appropriatezza:** per i servizi di investimento diversi dalla gestione di portafogli e consulenza in materia di investimento , quali ricezione e trasmissione ordini , l'intermediario richiede al Cliente informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento finanziario o di servizio proposto/richiesto.

L'intermediario è tenuto a verificare che il servizio di investimento o lo strumento finanziario offerto/richiesto sia appropriato per il Cliente.

La valutazione di appropriatezza è per la MiFID meno approfondita rispetto a quella di adeguatezza ; di fatto l'intermediario è tenuto solo a valutare che il Cliente possieda la conoscenza e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi connessi al prodotto o al servizio in questione.

L'intermediario potrà prestare i servizi di ricezione e trasmissione di ordini senza che sia necessario ottenere le suindicate informazioni e quindi valutare l'appropriatezza.

## Best execution

Gli intermediari autorizzati sono tenuti ad eseguire gli ordini alle migliori condizioni possibili per il Cliente e devono fornire informazioni adeguate sulla politica di esecuzione degli ordini adottata.

In applicazione della direttiva comunitaria 2004/39/CE (c.d. "direttiva MiFID), **Banca Popolare Vesuviana s.c.** ha adottato tutte le misure atte a garantire il miglior risultato possibile (c.d. "**Best execution**") ai propri clienti, al dettaglio e professionali, quando esegue gli ordini. In particolare, la Banca Popolare Vesuviana s.c. ha predisposto una Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli Ordini rilevante per la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini.

L'obiettivo di questo documento è quello di fornire adeguate informazioni circa le modalità di esecuzione ovvero dei soggetti ai quali trasmettere gli ordini al fine di ottenere durevolmente il miglior risultato possibile per il Cliente.

Banca Popolare Vesuviana deve ottenere il consenso preliminare da parte dei clienti sulla presente strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini prima di procedere alla prestazione dei servizi di investimento ivi previsti.

### 2. BEST EXECUTION

Nell'esecuzione di un ordine, la Banca Popolare Vesuviana s.c. segue tutte le misure ragionevoli volte all'ottenimento del miglior risultato possibile, tenendo conto dei Fattori di esecuzione, salvo specifiche istruzioni impartite dai clienti.

La Banca, infatti, ha stipulato appositi accordi di esecuzione degli ordini con gli intermediari negozianti in virtù delle loro strategie di esecuzione ( execution policy).

In particolare i broker saranno individuati sulla base dei seguenti criteri:

- fornitore di un servizio di direct market access rapido ed efficiente;
- aderente ai mercati regolamentati di riferimento per i singoli paesi;
- partecipante/aderente ai nuovi mercati regolamentati/Sistemi multilaterali di negoziazione significativi;
- elevato rating e standing internazionale;
- affidabilità di regolamento.

### 3. FATTORI E CRITERI DI ESECUZIONE

I Fattori di esecuzione presi in considerazione da Banca Popolare Vesuviana nell'esecuzione di un ordine al fine di garantire la best execution sono i seguenti :

- prezzo degli strumenti finanziari;
- costi relativi all'esecuzione degli ordini;
- rapidità nell'esecuzione dell'ordine;
- probabilità di esecuzione e regolamento dell'ordine;
- natura e dimensione dell'ordine;
- ogni altra considerazione pertinente all'esecuzione dell'ordine.

Tra i fattori di esecuzione, avrà importanza centrale il corrispettivo totale, composto dai fattori di prezzo e costi (commissioni e spese associate all'esecuzione dell'ordine).

Tuttavia, in alcune circostanze, la Banca si riserva di tenere in maggiore considerazione, ai fini della best execution, altri Fattori di esecuzione rispetto al corrispettivo totale.

In particolare, in occasione della stesura della presente policy, preso atto delle difficoltà attualmente esistenti per quanto riguarda la gestione di regolamenti, relativi ad uno stesso strumento finanziario, su più sistemi di settlement, la Banca Popolare Vesuviana s.c. attribuisce estrema rilevanza al fattore rapidità e probabilità di regolamento, scegliendo soluzioni caratterizzate da efficienti processi di settlement. I criteri di esecuzione presi in considerazione sono:

- eventuali esigenze di particolari clienti;
- particolarità degli ordini;
- particolarità degli strumenti finanziari.

### 4. ISTRUZIONI SPECIFICHE DEL CLIENTE

Nel caso in cui i clienti impartiscano istruzioni specifiche, la Banca, ove possibile, esegue o trasmette gli ordini attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni. Queste ultime, pertanto, possono pregiudicare il conseguimento da parte della Banca della best execution.

### 5. STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

#### 5.1 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI GESTITI DA BORSA ITALIANA S.p.A. (AZIONI, TITOLI DI STATO, ETF, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, WARRANTS, E DIRITTI)

La Banca Popolare Vesuviana agisce in veste di raccogliitore e trasmettitore di ordini; i broker individuati eseguiranno direttamente gli ordini sulla sede di esecuzione che assicura la Best Execution.

**Motivazioni relative alla scelta del negoziatore:**

La scelta del negoziatore risponde all'obiettivo di offrire un miglior servizio alla clientela ed in particolare di conseguire vantaggi sia in termini di costi complessivi e sia eventualmente in termini di accesso a più mercati per lo stesso strumento finanziario.

**Ordine di importanza dei Fattori stabilito in base ai criteri:**

- prezzo degli strumenti finanziari + costi di esecuzione e regolamento ( Total Consideration);
- rapidità di esecuzione e di regolamento dell'ordine;
- probabilità di esecuzione e regolamento;
- oggetto dell'ordine;
- dimensione dell'ordine.

**5.2 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI SUI MERCATI REGOLAMENTATI EUROPEI RAGGIUNTI IN MODALITA' TELEMATICA.**

La Banca Popolare Vesuviana agisce in veste di raccogliatore e trasmettitore di ordini; i broker individuati eseguiranno direttamente gli ordini sulla sede di esecuzione che assicura la Best Execution.

**Motivazioni relative alla scelta del negoziatore:**

La scelta del negoziatore risponde all'obiettivo di offrire un miglior servizio alla clientela ed in particolare di conseguire vantaggi sia in termini di costi complessivi e sia eventualmente in termini di accesso a più mercati per lo stesso strumento finanziario.

**Ordine di importanza dei Fattori stabilito in base ai criteri:**

- prezzo degli strumenti finanziari + costi di esecuzione e regolamento ( Total Consideration);
- rapidità di esecuzione e di regolamento dell'ordine;
- probabilità di esecuzione e regolamento;
- oggetto dell'ordine;
- dimensione dell'ordine.

**5.3 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI SUI MERCATI REGOLAMENTATI**

La Banca Popolare Vesuviana, sempre nel rispetto delle migliori condizioni di esecuzione per il cliente, può valutare di eseguire l'operazione mediante il servizio di raccolta e trasmissione ordini avvalendosi di broker in grado di esprimere un'offerta vincolante sull'ordine in questione.

**5.4 TITOLI DI DEBITO EMESSI DA BANCA POPOLARE VESUVIANA**

La Banca Popolare Vesuviana agisce in veste di raccogliatore e trasmettitore di ordini; il broker individuato potrà a sua volta agire come

negoziatore o internalizzatore sistematico, sempre nel rispetto degli obblighi di best execution.

**5.4 PRONTI CONTRO TERMINE**

La Banca Popolare Vesuviana agisce in qualità di fornitore di liquidità ed esegue l'ordine in contropartita diretta con il cliente.

Banca Popolare Vesuviana rivede periodicamente (annualmente) la propria politica di esecuzione e trasmissione degli ordini e comunque ogni volta che si verifichi una circostanza rilevante tale da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti.

# Conflitti d'interesse

## **Gli intermediari devono assicurare la gestione adeguata e la trasparenza su potenziali conflitti d'interesse.**

Il presente documento interno della **Banca Popolare Vesuviana** ha lo scopo di regolamentare in forma scritta una efficace politica di gestione dei conflitti di interesse sui servizi di investimento della Banca, mediante l'adozione di misure idonee in ambito amministrativo, organizzativo, gestionale e di controllo, atte ad evitare situazioni che possano incidere negativamente sull'interesse dei propri clienti.

Tale "policy" recepisce nel complesso le disposizioni della Direttiva 2004/39/CE, e successive modifiche ed integrazioni, e dei relativi Regolamenti di attuazione emanati da Consob e Banca d'Italia.

### **PRINCIPI GENERALI**

**1.** La Banca adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

**2.** La Banca gestisce i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative e assicurando che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

**3.** Quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

Tali informazioni sono fornite su supporto duraturo e presentano un grado di dettaglio sufficiente considerata la natura del cliente.

### **CONFLITTI DI INTERESSE RILEVANTI**

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, la Banca considera se a seguito della prestazione di servizi, essa, o un soggetto rilevante, o un

soggetto avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

### **POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

**1.** La Banca ha formulato per iscritto una politica di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività.

**2.** La politica di gestione dei conflitti di interesse consente:

- a) di individuare, in relazione ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti;
- b) di definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

**3.** L'adozione delle procedure e delle misure evidenziate, garantiscono che i soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse, svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e delle attività della Banca nonché della rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

**4.** Al fine di garantire un grado di indipendenza efficace, la Banca adotta misure e procedure volte a:

- a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto

di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;

b) garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio è prestato;

c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;

d) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;

e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

**5.** Nel caso in cui le procedure evidenziate non assicurino l'indipendenza richiesta, la Banca adotterà ulteriori misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie.

## REGISTRO

La Banca aggiorna regolarmente un registro nel quale riporta, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

## RICERCA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Per "ricerca in materia di investimenti" si intendono le ricerche o le altre informazioni che raccomandano o suggeriscono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento, riguardante uno o più strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, destinate a canali di divulgazione o al pubblico. LA BANCA NON EFFETTUA RICERCA IN MATERIA DI INVESTIMENTI.

## Informazioni generali in materia di incentivi

In conformità alle disposizioni previste dal Regolamento congiunto Banca d'Italia e Consob, nonché dal Regolamento Intermediari emanato da Consob, la Banca Popolare Vesuviana, al fine di agire in modo equo, onesto e professionale per servire al meglio gli interessi del Cliente ha adottato una strategia interna in materia di incentivi.

In tale strategia la Banca individua le categorie degli incentivi che sono ammesse e quelle che sono vietate.

Incentivi ammissibili: solo se resi trasparenti al Cliente ed in grado di accrescere la qualità del servizio prestato, non siano sproporzionati rispetto al valore dei servizi prestati e non siano di ostacolo con l'obbligo di agire al meglio per la tutela del cliente stesso.

Incentivi vietati: la Banca non ammette che siano percepiti/erogati forme di incentivi che inducano la Banca ad agire in modo diverso rispetto al fine di servire al meglio gli interessi del Cliente e la possibilità che la percezione di un incentivo modifichi il comportamento della Banca stessa.

A titolo di esempio sono sicuramente vietati gli incentivi in favore della Banca legati al raggiungimento di determinati volumi d'affari.

La Banca ha una funzione interna di verifica che definisce sulla base dei criteri di ammissibilità la struttura degli incentivi.

## ATTESTAZIONE DI CONSEGNA

Il/I sottoscritto/i

---

Attesta/attestano di aver ricevuto il documento riepilogativo dell'informativa pre-contrattuale, composto di n. 24 pagine compresa la presente, relativa a:

- Intermediario e i suoi servizi
- Trattazione dei reclami
- Salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela
- Gli strumenti finanziari
- Costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi
- Sintesi sulla politica di classificazione della Clientela;
- Adeguatezza e appropriatezza
- Sintesi sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini
- Sintesi della politica di gestione dei conflitti d'interesse
- Informativa generale in materia di incentivi

Prende/prendono atto, inoltre, che la presente consegna non rappresenta nessun vincolo contrattuale per i sottoscrittori e che ogni modifica del presente documento verrà notificata alla clientela mediante pubblicazione di una versione aggiornata sul sito internet della Banca [www.popves.it](http://www.popves.it) e resa disponibile presso le filiali della Banca.

firma

\_\_\_\_\_  
(luogo)

\_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_  
**BANCA POPOLARE VESUVIANA s.c.**  
Per identificazione ed autenticità delle firme